

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGIO (Agenzia di Viaggi rivenditrice al dettaglio)

Premesso che nella presente fattispecie l'agenzia di viaggi svolge, esclusivamente in nome e per conto dei clienti, attività di intermediario di servizi di viaggi e turismo, sia singoli che a pacchetto, prodotti e resi da Fornitori o da Organizzatori terzi, come definito nelle seguenti fonti legislative in quanto applicabili alle singole specifiche fattispecie:

- artt. 1704 e seguenti del codice civile;
- artt. 17 e segg. legge n. 1084 del 27.12.1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio);
- artt. 82 e segg. decr. legisl. n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo);
- artt. 32 e segg. decr. legisl. n. 79 del 23.05.2011 (Codice del Turismo);

• Direttiva (UE) 2015/2302 del 25.11.2015 e decr. legisl. n. 62 del 21.05.2018 di attuazione in Italia; con il Contratto di Viaggio sottostante agli Estratti Conto, o alle Fatture ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972, di volta in volta emessi, il Cliente intestatario (definito il "mandante" o il "committente"), in nome e per conto proprio e in nome e per conto degli altri passeggeri (i "viaggiatori" o "consumatori" o "turisti") indicati nel presente documento, richiede all'agenzia intermediaria in intestazione (la "mandataria con rappresentanza" del cliente ex art. 1704 cod. civ. e art. 17 L. 1084/1977) di stipulare con ciascun Fornitore di servizio singolo o Organizzatore di pacchetto turistico il contratto, in nome e per conto del Cliente, per l'acquisto dei servizi indicati nel documento stesso, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Dopo che il contratto sia stato accettato e confermato da ciascun Fornitore o Organizzatore per il rispettivo servizio, i predetti Fornitori e Organizzatori assumono l'obbligo di erogare al Cliente e ai passeggeri le relative prestazioni secondo le norme in vigore per ciascuna di esse.

La stipulazione del presente Contratto di Viaggio da parte del Cliente implica la sua accettazione espressa delle Condizioni e dei Regolamenti stabiliti da ciascun Fornitore e Organizzatore per la prestazione dei propri servizi, per come pubblicati ai sensi di legge e, in caso di pacchetti turistici, ai sensi del "Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico" di cui all'Allegato A parte II del decr. legisl. n. 62/21.05.2018, nei rispettivi documenti di offerta al pubblico: cataloghi, pieghevoli, siti internet; i quali costituiscono parte integrante del Contratto di Viaggio.

Tutte le predette Condizioni e Regolamenti si intendono impegnativi per il Cliente e per i passeggeri da lui rappresentati, che sono tenuti a prenderne visione e a darne atto prima della sottoscrizione del Contratto di Viaggio, richiedendo eventuali chiarimenti e dettagli all'agenzia mandataria, con particolare attenzione per le modalità di iscrizione, annullamento, recesso dal contratto e relative penali.

Tipologie di servizi turistici e polizze assicurative a tutela del consumatore.

La Direttiva (UE) 2015-2302 classifica i servizi turistici singoli, i servizi turistici collegati e i pacchetti turistici. Gli artt. 17-18-19 della Direttiva prescrivono che ogni Agenzia di Viaggi organizzatrice e/o venditrice di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati protegga i Clienti consumatori con una polizza di responsabilità civile e con un apposito fondo di garanzia o polizza equipollente, in caso d'insolvenza dell'organizzatore e/o del venditore stesso. La polizza di responsabilità civile vale anche per i servizi singoli.

Recesso del Cliente e polizza assicurativa a copertura delle penali di recesso.

In caso di recesso dal Contratto di Viaggio al di fuori dei casi previsti dalla legge a tutela del Cliente, allo stesso saranno addebitate le penali previste dallo specifico Fornitore o Organizzatore, a titolo di risarcimento per l'inadempimento contrattuale del committente ex art. 1382 c.c. L'agenzia intermediaria può in ogni caso applicare un proprio diritto d'agenzia a remunerazione delle prestazioni svolte.

L'agenzia intermediaria ha informato il Cliente circa le polizze assicurative offerte sul mercato a copertura delle penali di recesso.

Documenti personali.

Il Cliente dichiara, anche in nome e per conto degli altri passeggeri, di aver preso visione delle norme amministrative e sanitarie in materia di documenti personali, visti, vaccinazioni, sconsigli e simili richiesti per l'effettuazione del viaggio o la prestazione dei singoli servizi. Il Cliente è stato reso edotto che tali informazioni sono pubblicate e aggiornate dal Governo italiano, Ministero degli Affari Esteri, tramite i siti internet www.viaggiasesicuri.it www.dovesiamonelmundo.it

Normativa contabile e fiscale.

Il mandato è un contratto a titolo oneroso (art. 1703-1709 c.c.) il cui corrispettivo, a remunerazione dell'agenzia intermediaria, è costituito da un diritto d'agenzia a carico del cliente (il "mandante" o "committente") e/o da una provvigione a carico del fornitore.

Gli Estratti Conto emessi, o le Fatture ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972 ove richieste dal cliente, sono titoli validi a certificare un componente passivo di reddito (TUIR, DPR n. 917/1986) per un Soggetto intestatario contribuente Iva, a condizione che siano allegati alla Nota spese analitica del collaboratore di tale Soggetto, insieme con i titoli di viaggio utilizzati; che le persone utilizzatrici dei servizi ne abbiano titolo ai sensi degli artt. 51 e 52 del TUIR (titolari, dipendenti, amministratori, altri co.co.co.) e che i servizi utilizzati siano inerenti all'attività dell'impresa o del professionista.

L'importo dell'Iva può essere esposto oppure non esposto a seconda dei casi previsti dalla legge. In particolare l'Iva non è esonibile e non è soggetta alla pratica del cd. "split payment" ex art. 17ter DPR 633/72, se il contratto di viaggio rientra nell'ambito dell'art. 74ter del DPR n. 633/1972. Ove sia esposta, l'Iva è detraibile ai sensi e nei limiti degli artt. 19, 19 bis, 19-bis1 del DPR n. 633/1972. Per esercitare la detrazione il cliente che sia contribuente Iva, deve richiedere all'agenzia di viaggi l'emissione della fattura, anche nei casi in cui la stessa non è obbligatoria.